



Sommario

SPECIALE IVA 2017	2
DICHIARAZIONE ANNUALE I.V.A. 2017 ANNUALITÀ 2016.....	4
VERIFICA DELLA PERIODICITA' VERSAMENTI I.V.A.	11
PERIODICITA' INTRA.....	11



SPECIALE IVA 2017

Con riferimento alla Dichiarazione annuale I.V.A. 2017, periodo d'imposta 2016, riepiloghiamo di seguito la documentazione necessaria all'espletamento di tale adempimento. Qualora intendiate avvalervi della collaborazione del nostro Studio, è indispensabile ed urgente fornirci quanto di seguito richiesto entro e non oltre il prossimo 01 febbraio 2017, previo, in ogni caso, contatto con lo Studio per fissare il giorno e l'ora di consegna della documentazione ovvero per tutti i chiarimenti necessari.

► ATTENZIONE

Si ricorda che, con la modifica del D.P.R. 322/98 è previsto l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio di ogni anno, venendo meno, pertanto, l'inclusione della stessa nel mod. UNICO.



Non sarà pertanto più possibile presentare la Comunicazione dati IVA nonchè presentare la dichiarazione IVA successivamente al 28/02/2017 e fino al 30/09/2017 in forma autonoma o nella dichiarazione unificata.

**REGOLE DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA E NOVITA' IN TEMA DI RIMBORSO**

Ricordiamo che a partire dal 01.04.2012 le regole per la compensazione "esterna" del credito IVA annuale e periodico di importo superiore ai €. 5.000,00 annui sono le seguenti:

PREVENTIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA

E' stato introdotto innanzitutto l'**obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale** (per i crediti che emergono dalla dichiarazione) o l'**istanza** (mod. IVA TR, per i crediti infrannuali) prima di procedere all'effettuazione delle compensazioni "esterne" **per un importo superiore a €.5.000,00 annui.**

In particolare la **compensazione a mezzo modello F24 potrà avvenire esclusivamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione o istanza suddetta.**

► ATTENZIONE

Si ricorda che, per le compensazioni del credito mediante F24 con altri tributi o contributi, se di importo superiore ad €.5.000,00 annui, non ci si potrà avvalere dei sistemi bancari come home banking o remote banking o postale ma ci si dovrà avvalere unicamente dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Nel caso si volesse compensare il credito IVA di importo superiore ad €.5.000,00, stante la condizione di previo invio della DR IVA, è stato previsto che il Modello IVA 2017, relativo al 2016, potrà essere presentato **solo** in forma autonoma a partire dal **1 di febbraio 2017 e fino al 30 settembre 2017**. Conseguentemente non sarà possibile effettuare compensazioni in F24 di importo superiore ad €.5.000,00 annui prima del 16.03.2017.

Si ricorda inoltre che per i soli crediti da compensare in F24 di importo annuo superiore a €.15.000,00 è prevista la necessità di apporre il **visto di conformità, da parte di un professionista abilitato**, sulla dichiarazione IVA, o in alternativa la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte di coloro che sottoscrivono la Relazione di revisione.

Coloro che fossero interessati all'utilizzo in compensazione di crediti IVA di importo annuo superiore a €. 5.000,00 sono pregati di contattare lo Studio circa i termini e le condizioni economiche di tale prestazione che esula dal mandato ordinario in ragione dell'eventuale apposizione del relativo visto.

Ricordiamo infine che i modelli F24 a zero dal 01.10.2014 possono essere presentati unicamente dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

NOVITA' IN TEMA DI RIMBORSO

E' stato innalzato a **€.30.000,00** (rispetto al precedente ammontare di **€.15.000,00**) il limite **al di sotto del quale** le istanze di rimborso del credito IVA annuale e trimestrale possono essere presentate senza specifiche formalità (oltre all'esposizione sulla dichiarazione o sul modello TR) da parte del soggetto richiedente. Pertanto, mentre ai fini dell'utilizzo in compensazione orizzontale mediante F 24 resta dovuto il visto di conformità per i crediti il cui importo sia superiore a €.15.000,00 annui, per i rimborsi vale invece il nuovo ammontare di €.30.000,00 al di sopra del quale è richiesto il visto di conformità.

[Torna all'indice](#)

DICHIARAZIONE ANNUALE I.V.A. 2017 ANNUALITÀ 2016

Memo: Ricordiamo che il **16 marzo 2017** scade il termine per il versamento a saldo dell'imposta relativa all'anno 2016.

Versamento Imposta a saldo IVA: è dovuta solo se di importo superiore a 10,33 euro, e può essere versata come di seguito specificato:

- ✓ versamento in unica soluzione entro il 16 marzo 2017;
- ✓ rateazione con maggiorazione dello 0,33% mensile, applicato su ogni rata successiva alla prima, scadenti il 16 di ogni mese, l'ultima entro il 16 novembre 2017.

Si ricorda che il versamento del saldo IVA può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, (**30 giugno 2017** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) con la maggiorazione dello 0,40%, per ogni mese/frazione di mese successivo al 16 marzo 2017.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA**DICHIARAZIONE IVA ANNUALE**

- Eventuali variazioni intervenute nei dati anagrafici personali e/o dell'azienda con relativa documentazione attestante la variazione.
- Riepilogo annuale e mensile (o trimestrale) delle operazioni di vendita e di acquisto distinto come segue:

V E N D I T E

- ✓ Operazioni con applicazione del **reverse charge**:
 - 1) **Operazioni non soggette ex art.74 comma 7 e 8** D.P.R. 633/72 (es. cessione di rottami, cascami ed avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi);
 - 2) Ammontare delle **prestazioni di servizi** rese nel settore edile da **subappaltatori** ai sensi dell'articolo 17 comma 6 lettera a) DPR 633/72;
 - 3) **cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato**;
 - 4) **cessione di telefoni cellulari** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art.17 comma 6 lettera b) DPR 633/72);
 - 5) **cessione di prodotti elettronici** per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art.17 comma 6 lettera c) DPR 633/72) (console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione);
 - 6) **prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art.17 comma 6 lettera a-ter) DPR 633/72);
 - 7) **prestazioni di servizio nel settore energetico** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art.17 comma 6 lettera d-bis), d-ter, d-quater) DPR 633/72);
- ✓ **Operazioni ex art. 74 comma 1 lett. c** (commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri e relativi supporti integrativi) con applicazione delle "rese forfettarie";
- ✓ **Cessioni** di beni alla Repubblica di **San Marino**;
- ✓ **Cessioni effettuate, con applicazione dell'imposta, nei confronti di soggetti-privati domiciliati o residenti fuori della Comunità europea**, ai sensi dell'art. 38-quater;
- ✓ **Operazioni imponibili** distinte per aliquote;



- ✓ **Operazioni esenti art.10** D.P.R. 633/72 (con distinta indicazione delle operazioni esenti ai sensi dell'art.10 n°27-quinques, ad esempio cessione autoveicoli acquistate con I.V.A. indetraibile);
- ✓ **Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA** con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g) del D.L. n. 331/1993)
- ✓ **Operazioni effettuate nei confronti di condomini** (prestazione di servizi e/o cessione di beni);
- ✓ **Operazioni con I.V.A. esigibile in anni successivi** rispetto al momento di effettuazione delle operazioni stesse art.6 comma 5 D.P.R. 633/72 (**effettuate nei confronti dello Stato ed altri Enti Pubblici**), e relativa movimentazione periodica così come inclusa nelle liquidazioni periodiche I.V.A., ed operazioni con I.V.A. esigibile in anni successivi per l'applicazione dell'I.V.A. per cassa ai sensi dell'art. 32-bis D.L. 83/2012;
- ✓ **Operazioni non imponibili art.8 1^ comma lettere a) e b), artt.8 bis e 9 D.P.R. 633/72;**
- ✓ **Operazioni relative alle operazioni intracomunitarie** artt.41, e 58 Legge 427/93;
- ✓ **Operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'art.21, comma 6bis. Come già comunicato Vi ricordiamo che tali operazioni, a partire dal 1/01/2013, concorrono alla formazione del Volume d'affari.**
- ✓ **Operazioni non imponibili ex art.8 comma 1, lettera c (dichiarazioni di intento);**
- ✓ **Operazioni relative alle cessioni di beni usati** di cui all' art. 36 D.L. 41/95;
- ✓ **Operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni per le quali l'imposta è versata dalle predette amministrazioni (SPLIT PAYMENT – art. 17-ter)**

ACQUISTI

- ✓ Operazioni con applicazione del **reverse charge**:
 - 1) **Operazioni non soggette ex art.74 comma 7 e 8** D.P.R. 633/72 (es. acquisti di rottami, cascami ed avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi);
 - 2) Ammontare delle **prestazioni di servizi** ricevute nel settore edile da **subappaltatori** ai sensi dell'articolo 17 comma 6 lettera a) DPR 633/72;
 - 3) **acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricato;**
 - 4) **acquisti di telefoni cellulari** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art.17 comma 6 lettera b) DPR 633/72);
 - 5) **acquisti di prodotti elettronici** per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art.17 comma 6 lettera c) DPR 633/72) (console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione);
 - 6) **prestazioni ricevute di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art.17 comma 6 lettera a-ter) DPR 633/72);
 - 7) **prestazioni ricevute di servizio nel settore energetico** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art.17 comma 6 lettera d-bis), d-ter), d-quater) DPR 633/72);
- ✓ Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti **autofatturati ai sensi dell'art. 17** comma 3 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Acquisti** di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di **San Marino;**
- ✓ **Estrazione di beni da depositi Iva** (art.50-bis, comma 6 D.L. 331/93);
- ✓ Acquisti **intracomunitari imponibili distinti per aliquote** con separata indicazione degli acquisti di beni di cui all' art. 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e altri materiali di recupero);
- ✓ **Importazioni imponibili distinte per aliquote** con separata indicazione degli acquisti di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e altri materiali di recupero).
- ✓ **Acquisti effettuati con utilizzo del plafond**, con separata indicazione degli acquisti intracomunitari e delle Importazioni effettuate;
- ✓ **Acquisti non imponibili** (triangolazioni extra CEE) art. 8 1^ comma lettera a) D.P.R. 633/72;



- ✓ **Acquisti intracomunitari non imponibili** (triangolazioni CEE) art.38 Legge 427/93;
- ✓ **Acquisti esenti art.10** D.P.R. 633/72;
- ✓ **Acquisti intracomunitari esenti** art.10 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Acquisti per i quali non è ammessa la detrazione** dell'imposta ex art.19-bis1 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Acquisti intracomunitari per i quali non è ammessa la detrazione** dell'imposta ex art.19-bis1 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Importazioni per le quali non è ammessa la detrazione** dell'imposta ex art.19-bis1 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Acquisti per i quali non è ammessa la detrazione** ai sensi del 2° comma art.19 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Acquisti intracomunitari per i quali non è ammessa la detrazione** ai sensi del 2° comma art.19 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Separata indicazione degli Acquisti effettuati da soggetti che hanno adottato:**
 - il regime dei "nuovi minimi" con fattura senza esposizione della relativa IVA (art.27, commi 1 e 2 DL 98/2011);
 - il "regime forfettario" per le persone fisiche esercenti attività di impresa arti e professioni (art.1 commi da 54 a 89 della Legge n.190 del 2014)
- ✓ **Separata indicazione degli acquisti per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione SUPERIORE AL 50% (COMPILARE ALLEGATO C):**
- ✓ Importazioni per le quali **non è ammessa la detrazione** ai sensi del 2° comma art.19 D.P.R. 633/72 (operazioni di acquisto o importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o non soggette);



Nel caso in cui le importazioni siano state registrate utilizzando la stessa causale/codice I.V.A. delle operazioni imponibili italiane è necessario allegare le fotocopie delle bolle doganali o prospetto riepilogativo dal quale si possano individuare le differenti operazioni; in ogni caso è consigliabile, per il futuro, creare causali distinte per le importazioni.

Inoltre occorre fornire:

- Fotocopia delle **fatture di acquisto e vendita di beni ammortizzabili** (qualunque sia il relativo regime IVA adottato) registrate nell'anno 2016 con le relative schede contabili;
- **Fotocopia della fattura di acquisto relativa alle autovetture cedute nel corso del 2016;**
- **Prospetti liquidazioni IVA mensili o trimestrali;**
- **Copia dei versamenti IVA (mod.F24) effettuati nel corso dell'anno e, per i contribuenti trimestrali, indicazione degli interessi applicati (1%) su ciascun versamento;**
- **Copia modelli di versamento F24 ove si è utilizzato in compensazione su tributi, contributi, ecc. il credito IVA emerso al 31/12/2015 (con codice tributo 6099) o, per i soggetti aventi diritto al rimborso infrannuale, quello formato nei primi 3 trimestri del 2016;**
- **Copia versamenti a seguito di ravvedimento ai sensi dell'art.13/D.L.472 con separata indicazione degli interessi applicati su ciascun versamento;**
- **Copia bilancio di verifica (saldi contabili) anche provvisorio al 31/12/2016;**
- **Mastri contabili dei conti: acquisti destinati alla rivendita, canoni di leasing (eventuale copia del contratto di leasing, se non ancora consegnato allo studio), noleggi passivi, affitti passivi.**
- Nel caso di **operazioni attive o passive con S. Marino o Città del Vaticano** copia fatture emesse e fatture ricevute.
- **Copia istanza di rimborso/compensazione ex art.38-bis DPR 633/72 (rimborsi IVA infrannuali);**
- **Copia dichiarazioni di intento emesse/ricevute e relative comunicazioni telematiche;**
- Nel caso di **effettuazione nel corso del 2016 di operazioni intracomunitarie** (acquisto o vendite) allegare **copie dei modelli INTRA** spediti o consegnati alle competenti Dogane.



- **Copia dichiarazioni di intento ricevute unitamente alla copia della ricevuta telematica che attesti l'avvenuta presentazione in via telematica del modello dichiarazioni di intento da parte**



dell'esportatore abituale. In particolare anche per l'anno 2016 sarà necessario indicare il numero di protocollo relativo all'invio telematico presso l'agenzia delle entrate direttamente sul modello Iva. **Si prega di fornire anche fotocopia del "registro delle lettere di intento ricevute".**

RETTIFICA DELL'I.V.A. AMMESSA IN DETRAZIONE

La norma prevede che la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi debba essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata, qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione di tali beni e servizi. Al fine di determinare l'importo delle rettifiche da effettuare in dichiarazione, si allega il **prospetto A da RENDERE COMPILATO.**

PLAFOND

I soggetti in possesso della qualifica di **esportatori abituali**, e che pertanto possono acquistare beni e servizi – esclusi gli immobili – senza pagamento di imposta, **sono pregati di provvedere alla compilazione dell'allegato B) DA RENDERE COMPILATO**, di cui di seguito riportiamo le istruzioni.

QUADRO VC – ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI – ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA

Il quadro VC va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali e operazioni intracomunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell'IVA.

Esso va compilato indicando i dati previsti dall'art. 10 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

AVVERTENZA: per effetto delle disposizioni previste dall'art. 10 del dpr 435 del 2001 anche i contribuenti che hanno adottato il metodo solare per il calcolo del plafond devono compilare i singoli righi distintamente per mese oltre ad indicare i dati totali.

Il quadro si compone di **sei colonne** nelle quali vanno indicati, per ciascun mese, nei righe da **VC1 a VC12**, i seguenti dati:

- **colonna 1:** ammontare del plafond utilizzato per acquisti in Italia e per acquisti intracomunitari;
- **colonna 2:** ammontare del plafond utilizzato per importazioni di beni;
- **colonna 3:** volume d'affari, suddiviso per ogni mese, relativo all'anno d'imposta 2016;
- **colonna 4:** ammontare delle cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, effettuate mensilmente nello stesso periodo d'imposta 2016.

Le colonne 3 e 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti che hanno utilizzato nell'anno 2016 il plafond, indipendentemente dal metodo di calcolo seguito;

Si evidenzia che le **operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR 633/72, pur concorrendo alla formazione del volume d'affari, non devono essere considerate per la verifica dello status di esportatore abituale.** Di conseguenza a colonna 3 va indicato il volume d'affari mensile al netto delle predette operazioni.

- **colonna 5:** volume d'affari suddiviso per ogni mese dell'anno 2015;
- **colonna 6:** ammontare delle cessioni all'esportazione; operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente, sempre nell'anno 2015.



AVVERTENZA: i dati di cui alle colonne 5 e 6 devono essere indicati solo dai contribuenti che nel corso dell'anno 2016 hanno effettuato acquisti e importazioni con utilizzo di un plafond rapportato alle operazioni agevolate realizzate nei 12 mesi precedenti, e ciò anche ai fini del riscontro mensile della sussistenza, nel corso del 2016, dello status di esportatore agevolato, nonché della disponibilità del plafond in ciascun mese.

Nel rigo VC14 va indicata la disponibilità del plafond al 1° gennaio 2016.

Tale ammontare ha una validità annuale per coloro che utilizzano il plafond solare, che ovviamente diminuisce con l'effettuazione dei singoli acquisti nel corso dello stesso anno, ed una validità per il solo mese di gennaio 2016 per i contribuenti che utilizzano il plafond mensile, atteso il particolare calcolo che tale metodologia comporta.

Al fine di evidenziare il metodo adottato per la determinazione del plafond nel corso del 2016, il contribuente deve barrare la **casella 2** del rigo VC14, relativa all'ipotesi di calcolo rapportato all'anno precedente (metodo solare), ovvero la **casella 3** nell'ipotesi di calcolo rapportato ai dodici mesi precedenti (metodo mensile).

AVVERTENZA: i contribuenti che sulla base delle istruzioni fornite con la circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, hanno provveduto a regolarizzare le operazioni per le quali sia stata rilasciata dichiarazione d'intento oltre il limite del plafond disponibile mediante emissione di autofattura e conseguente versamento dell'imposta, utilizzando il modello F24 ed indicando il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l'acquisto senza applicazione dell'IVA, devono indicare l'ammontare dell'imposta così regolarizzata nel rigo VE24 e comprendere tale versamento nel rigo VL29. Ai fini della detrazione, l'imponibile e l'imposta risultanti dalla predetta autofattura devono essere indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all'aliquota applicata. Conseguentemente l'importo della fattura del fornitore o della bolla doganale rispettivamente emessa o rilasciata in regime di non imponibilità non deve essere indicato nel rigo VF14.

MEMO: Ricordiamo che in caso di operazioni triangolari (siano esse all'esportazione che intracomunitarie) per il primo cedente (ITA1) ed effettivo esportatore si genera un plafond "libero", pari all'ammontare delle operazioni fatturate al cessionario italiano, rientrando nella regola generale, per il cessionario italiano (ITA2) invece si origina un duplice plafond:

- 1) Libero per la differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita (mark up);
- 2) Vincolato per l'ammontare del prezzo pagato al cedente italiano (ITA1).

Il plafond vincolato è utilizzabile solo per l'acquisto in sospensione di imposta di beni che siano ceduti nella UE o esportati nel loro stato originario entro 6 mesi dall'acquisto.

CONTRIBUENTI "NUOVI MINIMI" e "REGIME FORFETARIO"

Ricordiamo che le persone fisiche che hanno adottato:

- **il regime dei "nuovi minimi" con fattura senza esposizione della relativa IVA (art.27, commi 1 e 2 DL 98/2011);**
- **il "regime forfettario" per le persone fisiche esercenti attività di impresa art e professioni (art.1 commi da 54 a89 della Legge n.190 del 2014)**
sono esonerati dalla presentazione della Dichiarazione IVA in quanto non soggetti passivi di imposta.

QUADRO VA INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA'

Si ricorda che il **Rigo VA 14** è stato rinominato **"Regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni art.1, commi da 54 a 89 legge n.190/2014** - il rigo è riservato ai soggetti che presentano l'ultima dichiarazione iva prima di aderire al regime disciplinato dal sopracitato articolo.




In particolare, la **casella 1** deve essere barrata per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale IVA precedente all'applicazione del regime.

QUADRO VB

Nel quadro VB, è inserita l'indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari in essere nel 2016.

QUADRO VE

 Nella sezione 4 il **rigo VE35**, riservato alle operazioni effettuate con applicazione del **reverse charge**, è stato rinominato il **campo 7** da "Cessioni di microprocessori" a "Cessioni di prodotti elettronici" a seguito dell'estensione, a decorrere dal 02.05.2016, alle nuove tipologie di prodotti previste dall'art. 17, comma 6, lett. c), D.P.R. n. 633/72 (console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione). Rimangono confermati **i campi 8 e 9** relativi alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), relative al **comparto edile e settori connessi e le operazioni del settore energetico di cui all'articolo 17, comma 6, lettere d-bis), d-ter) e d-quater)**. Nella stessa sezione il **rigo VE38** accoglie anche quest'anno l'indicazione delle **"Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter"** ed è riservato ai soggetti che hanno effettuato **operazioni applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment)**.

Tutti i soggetti sono pertanto pregati di provvedere alla compilazione dell' Allegato C).

QUADRO VF

Nella sezione 1 il **rigo VF17** è stato confermato il rigo relativo agli **"Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi"**. In particolare nel campo 2 devono essere esposti gli acquisti da soggetti che hanno applicato il regime disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 ("Regime forfetario").

E' bene ricordare che:

- **Il Rigo VF34 campo 7** è riservato all'indicazione delle **operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'articolo 10 effettuate verso soggetti Iva non comunitari o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione dall'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).**
- **La casella 2 del Rigo VF60** deve essere barrata da parte dei soggetti che svolgono essenzialmente attività esenti e, nell'esercizio di tali attività, solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili. La casella è riservata ai contribuenti che non hanno effettuato acquisti inerenti tali operazioni.

Tutti i soggetti sono pertanto pregati di provvedere alla compilazione dell' Allegato C).

QUADRO VJ

A seguito della predetta modifica apportata al campo 7 di rigo VE35, è stato **rinominato anche il rigo VJ16** che ora è riferito agli "Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)".

QUADRO VI

Il quadro **è riservato ai fornitori di esportatori abituali**. Nel quadro è richiesta l'esposizione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute. In particolare viene richiesta la partita Iva dell'esportatore



abituale e il numero di protocollo dell'invio telematico della dichiarazione di intento effettuato dall'esportatore abituale.

In tale quadro è stato soppresso il campo 3 utilizzabile, in assenza del numero di protocollo attribuito dall'Agenzia delle Entrate, per indicare il numero progressivo attribuito dall'esportatore abituale.

QUADRO VN

Il **nuovo quadro VN** è collegato alle novità introdotte dal D.L. n. 193/2016 in materia di dichiarazione integrativa. In particolare il quadro VN interessa i contribuenti che hanno **presentato nel 2016** una o più dichiarazioni integrative "a favore" **oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello della dichiarazione originaria.

In particolare, **l'importo indicato a campo 3** (minor debito/maggior credito) **va riportato nuovo rigo VL11** ovvero nel nuovo rigo VW30 se riferito ad una dichiarazione IVA di gruppo.

QUADRO VL

Nel quadro VL è stato introdotto il **nuovo rigo VL11 "Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 622/98"** al fine di gestire il minor debito/maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa "a favore" **presentata nel 2016 oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello della dichiarazione originaria.

Si ricorda che **nel rigo VL 40 deve essere indicato**, nei casi di utilizzo in compensazione del credito IVA in misura superiore a quella spettante, l'importo del versamento effettuato, ad esclusione degli interessi corrisposti, al fine di riversare il maggior credito impropriamente utilizzato.

QUADRO VT

Nel quadro VT è necessario suddividere le operazioni attive imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e titolari di partita I.V.A. ripartendo le prime in base alla regione di esercizio dell'attività (a nulla rilevando il domicilio del cliente!).

Tutti i soggetti sono pertanto pregati di provvedere alla compilazione dell'allegato D).

QUADRO VX

Nel **riga VX4** sono presenti le seguenti novità:

- nel **campo 4**, riservato ai soggetti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso del credito IVA, è stato inserito il **nuovo codice 8** utilizzabile dai soggetti che hanno effettuato operazioni soggette a reverse charge di cui all'art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72 (prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici);
- nel **campo 7**, riservato ai soggetti esonerati dalla garanzia, è stato inserito il **nuovo codice 4** utilizzabile dai soggetti che hanno aderito al regime collaborativo previsto dal D.Lgs. n. 128/2015;
- è stato inserito il **nuovo campo 9 "Interpello"** riservato alle società, che in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, hanno **presentato preventivamente all'Agenzia delle Entrate istanza di interpello** al fine della disapplicazione della disciplina delle società di comodo.

**QUADRO VO**

Nel quadro VO sono presenti le seguenti novità:

- nel **rigo VO11** è stata introdotta la **nuova casella 28** utilizzabile per comunicare la revoca dal 2016 dell'opzione per l'applicazione dell'IVA in Croazia (codice Stato "HR"), Stato di destinazione dei beni, per le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili;
- nel **rigo VO33** è stata introdotta la **nuova casella 2 "Revoca"** utilizzabile dal soggetto che ha aderito dal 2016 al regime forfetario per comunicare la revoca dal 2016 dell'opzione per il regime ordinario IVA esercitata nel 2015.
- nel **rigo VO34** sono ora presenti la **nuova casella 1 "Opzione"**, la **nuova casella 2 "Revoca"** e la **nuova casella 3 "Revoca"** utilizzabili rispettivamente nelle seguenti fattispecie:
 - **opzione per il regime ordinario IVA** dal 2016 (in luogo dell'adozione del regime forfetario) da parte di un contribuente minimo fino al 2015 (casella 1);
 - **revoca dal 2016 dell'opzione per il regime ordinario IVA** esercitata da parte di un soggetto che nel 2014 aveva i requisiti per adottare il regime dei minimi e che nel 2016 ha adottato il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 (casella 2);
 - **revoca dal 2016 dell'adozione dal 2015 del regime dei minimi** esercitata da parte di un soggetto che dal 2016 ha adottato il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 (casella 3).

[Torna all'indice](#)

VERIFICA DELLA PERIODICITA' VERSAMENTI I.V.A.

Con l'occasione ricordiamo la necessità di procedere al controllo del volume d'affari dell'anno 2016 al fine di verificare la corretta periodicità delle liquidazioni e dei versamenti IVA per l'anno 2017. I limiti per applicare le liquidazioni con cadenza trimestrale o mensile sono i seguenti:

ATTIVITA'	TRIMESTRALE	MENSILE
Prestazione di servizi	Fino a Euro 400.000,00	Oltre a Euro 400.000,00
Professionisti	Fino a Euro 400.000,00	Oltre a Euro 400.000,00
Altre attività	Fino a Euro 700.000,00	Oltre a Euro 700.000,00

[Torna all'indice](#)

PERIODICITA' INTRA

Si ricorda che dal 01.01.2010 anche le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti comunitari devono essere riepilogate nei modelli INTRASTAT e che la presentazione dei modelli INTRASTAT potrà avvenire solo per via telematica.

Ai sensi dell'art. 1 del DM 22.2.2010, i **soggetti passivi IVA** devono presentare gli elenchi riepilogativi Intra con riferimento alle seguenti **operazioni intracomunitarie**:



Elenco riepilogativo delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato UE	1) cessioni intracomunitarie di beni 2) prestazioni di servizi diverse da quelle contenute negli artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/72
Elenco riepilogativo delle operazioni acquisite presso soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato UE	1) acquisti intracomunitari di beni 2) prestazioni di servizi c.d. "generiche" ex art. 7-ter, DPR n. 633/72

Il termine di presentazione degli elenchi è fissato entro il **giorno 25 del mese successivo** al periodo di riferimento.

La **periodicità**, individuata in base al volume delle operazioni, può essere:

TRIMESTRALE	soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di € 50.000.
MENSILE	soggetti che non si trovano nelle predette condizioni.

ATTENZIONE

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. b), DL n. 193/2016, è venuto meno l'obbligo di presentazione dei modd. Intra relativi agli acquisti / prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato UE.

La soppressione opera a decorrere dall'1.1.2017, ossia trova applicazione dagli acquisti intraUE/prestazioni di servizi ricevute registrate da tale data.

Di conseguenza, i modd. Intra-2 riferiti al mese di dicembre/quarto trimestre 2016 devono essere presentati entro il 25.1.2017.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo distinti saluti.

[Torna all'indice](#)



Allegato A

RETTIFICA DELLE DETRAZIONI (ART.19-BIS2)

<i>Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)</i>	
<i>Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)</i>	
<i>Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)</i>	
<i>Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)</i>	
TOTALE DELLE RETTIFICHE	

Data, _____

Timbro e firma

***Allegato B***

	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2016		ANNO IMPOSTA 2015	
	ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRA	ALL'IMPORT	VOLUME AFFARI	ESPORTAZIONI	VOLUME AFFARI	ESPORTAZIONI
GEN						
FEB						
MAR						
APR						
MAG						
GIU						
LUG						
AGO						
SET						
OTT						
NOV						
DIC						
TOTALE						
PLAFOND DISPONIBILE AL 01 GENNAIO 2016						
Metodo adottato per determinazione del Plafond			2 Solare <input type="checkbox"/>		3 Mensile <input type="checkbox"/>	
(barrare la casella)						

Data, _____

Timbro e firma

**Allegato C**

VA2	Indicare codice d'attività svolta	
VA5	Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%	
	Totale imponibile	Totale imposta
	Acquisti di apparecchiature	
	Servizi di gestione	

VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del Plafond	
	Esportazioni	Cessioni intracomunitarie
	Cessioni verso San Marino	Operazioni assimilate
VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies	
	€.	
VE35	Operazioni con applicazione del REVERSE – CHARGE	
	Cessione di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro
	Sub-appalto settore edile	Cessione di fabbricati
	Cessione di telefoni cellulari	Cessione di prodotti elettronici
	Prestazione nel comparto edile e nei settori connessi	Operazioni nel settore energetico
VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile negli anni successivi - di cui all'art. 32 bis D.L. 83/2012	
	€.	
VE38	Operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni (Split Payment) Art.17-ter	
	€.	
VE39	Operazioni effettuate negli anni precedenti ma con iva esigibile nel 2016	
	€.	



VF26	<i>Acquisti intracomunitari</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta</i>	
	<i>Importazioni</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta</i>	
	<i>Acquisti da San Marino</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta</i>	
VF27	<i>Ripartizione totale acquisti e importazioni</i>			
	<i>Totale acquisti ed importazioni dei beni ammortizzabili (p.es. macchinari, attrezzature, impianti, ecc.)</i>	<i>Totale acquisti beni strumentali non ammortizzabili (p.es. terreni, locazioni,..)</i>	<i>Totale beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di servizi (p.es. materie prime, semilavorati, materie sussidiarie, ecc.)</i>	<i>Totale altri acquisti e importazioni (p.es. spese generali, spese per l'acquisizione di servizi, ecc.)</i>
	€.	€.	€.	€.

Data, _____

Timbro e firma

**Allegato D**

		Totale operazioni imponibili	€	Totale imposta	€
VT1	Ripartizione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita iva	Operazioni imponibili verso consumatori finali	€	Imposta	€
		Operazioni imponibili verso soggetti iva	€	Imposta	€

		Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
VT2	Abruzzo	€	€
VT3	Basilicata	€	€
VT4	Bolzano	€	€
VT5	Calabria	€	€
VT6	Campania	€	€
VT7	Emilia Romagna	€	€
VT8	Friuli Venezia Giulia	€	€
VT9	Lazio	€	€
VT10	Liguria	€	€
VT11	Lombardia	€	€
VT12	Marche	€	€
VT13	Molise	€	€
VT14	Piemonte	€	€
VT15	Puglia	€	€
VT16	Sardegna	€	€
VT17	Sicilia	€	€
VT18	Toscana	€	€
VT19	Trento	€	€
VT20	Umbria	€	€
VT21	Valle D'Aosta	€	€
VT22	Veneto	€	€

Data, _____

Timbro e firma

N.B.: GLI IMPORTI DA INDICARE NEI RIGHI DA VT2 A VT22 DEVONO ESSERE RIPARTITI IN BASE A DIVERSI **LUOGHI DI ESERCIZIO** DELL' ATTIVITA'.

[Torna all'indice](#)